



PROVVEDIMENTI NORMATIVI

Dal MISE le modalità e i termini per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

CGUE: autoriciclaggio e ne bis in idem

CGUE: l'avvocato generale UE Bobek sulla corretta applicazione del principio ne bis in idem

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Leasing: responsabilità dell'utilizzatore in caso di furto del bene

Responsabilità del finanziatore e abusiva concessione di credito

La responsabilità concorrente tra sindaci e amministratori

Disastro ferroviario di Viareggio: la Cassazione annulla le condanne senza rinvio

La violazione di norme imperative nei rapporti bancari è opponibile anche dal garante

Dal MISE le modalità e i termini per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto del 3 settembre 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 3 settembre 2021, ha fissato le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di cinque anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione Europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto in commento l'istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it.

[torna su](#)

CGUE: autoriciclaggio e ne bis in idem

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Seconda Sezione – Sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C 790/19

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'istaurazione di un procedimento penale volto ad accertare la commissione del reato di autoriciclaggio, che si realizza attraverso l'occultamento o trasferimento di beni di provenienza illecita da parte dallo stesso autore del delitto presupposto, non è contraria al principio del *ne bis in idem* sancito dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Unione (art. 50) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 4 del Protocollo 7). Ad avviso della Corte, infatti, in tali casi non sussisterebbe un'ipotesi di doppia incriminazione in considerazione del fatto che la normativa antiriciclaggio punisce una condotta diversa e successiva rispetto alla attività delittuosa principale, finalizzata a occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni.

[torna su](#)

CGUE: l'avvocato generale UE sulla corretta applicazione del principio ne bis in idem

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-117/20 bpost e C-151/20 Nordzucker e a. – Comunicato stampa n. 153/21 del 2 settembre 2021

L'avvocato generale dell'Unione Europea, pronunciandosi nel corso di un procedimento avente ad oggetto il diritto della concorrenza, ha proposto un criterio unificato per la protezione contro la doppia incriminazione di cui all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tale articolo della Carta sancisce, infatti, il principio del *ne bis in idem*, garantendo la protezione del soggetto autore dell'illecito dall'istaurazione di un secondo procedimento avente ad oggetto un medesimo fatto. Premesso che gli approcci al principio del *ne bis in idem* sono stati spesso collocati, per ragioni di praticità, in due categorie, comunemente denominate «*idem factum*» e «*idem crimen*», secondo l'avvocato generale e conformemente a una giurisprudenza ormai costante, l'applicazione del principio del *ne bis in idem* dovrebbe basarsi su tre criteri: identità dell'autore dell'illecito, identità dei fatti e identità dell'interesse giuridico tutelato. Quest'ultimo criterio è stato applicato nel contesto di procedimenti e sanzioni all'interno dell'Unione Europea, in riferimento ai quali la Corte ha statuito che il *ne bis in idem* «vieta (...) di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso

bene giuridico». In altre parole, l'avvocato generale suggerisce di rendere l'esame dell'interesse giuridico tutelato e, quindi, dell'obiettivo perseguito, parte dell'analisi dell'idem. Infatti, è questo elemento che, da solo, consente di decidere, su un piano normativo, in modo chiaro ed *ex ante*, le ragioni per le quali una determinata condotta è perseguita in procedimenti paralleli o successivi, consentendo di stabilire se lo stesso presunto autore sia punito due volte per gli stessi motivi.

[torna su](#)

I

Leasing: responsabilità dell'utilizzatore in caso di furto del bene

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza n. 24892, del 15 settembre 2021

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito che in caso di furto di un bene ottenuto in forza di un contratto di leasing, gli utilizzatori dello stesso devono dimostrare quali specifiche cautele abbiano preso per evitare il furto. In caso contrario, gli utilizzatori non potranno asserire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (in tal caso la restituzione del bene), per fatto non imputabile all'utilizzatore. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, il rischio della perdita del bene in leasing, gravante sull'utilizzatore, implica, di necessità, l'obbligo, strumentale, di custodia dello stesso bene e in mancanza di prova d'aver fatto tutto il possibile per adempiere all'obbligazione, idonea a superare la presunzione di colpa gravante sul contraente inadempiente, non appare, dunque, configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per fatto non imputabile all'utilizzatore. Nel caso esaminato, inoltre, sempre in considerazione del fatto che gli utilizzatori non avevano dimostrato di aver adottato specifiche cautele per evitare il furto, l'assicurazione del bene ha respinto la richiesta di risarcimento formulata dagli utilizzatori.

[torna su](#)

Responsabilità del finanziatore e abusiva concessione di credito

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 24725, del 14 settembre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa. Tuttavia, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione *ex ante*, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.

[torna su](#)

La responsabilità concorrente tra sindaci e amministratori

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 24045, del 6 settembre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che nell'ambito della responsabilità concorrente tra sindaci e amministratori ex art. 2407 co. 2 c.c., il giudice, nel verificare il nesso di causalità ipotetica tra l'inadempimento dei sindaci ed il danno cagionato dall'atto di *mala gestio* degli amministratori, è tenuto ad accertare, di volta in volta, se i sindaci abbiano attivato gli strumenti di reazione che la legge attribuisce loro al fine di osteggiare il comportamento illegittimo dell'organo gestorio. Infatti, in caso di *mala gestio* degli amministratori, i sindaci che vogliono evitare l'azione di responsabilità nei propri confronti, devono, oltre che verbalizzare il proprio relativo dissenso nel verbale delle adunanze del collegio sindacale, anche: a) chiedere notizie e chiarimenti al consiglio di amministrazione in ordine all'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; b) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; c) convocare e partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, verbalizzare l'eventuale dissenso sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, ed impugnarne le deliberazioni affette da nullità o annullabilità; d) convocare e partecipare all'assemblea dei soci, nonché impugnare le deliberazioni dell'assemblea che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo; e) formulare esposti al Pubblico Ministero, quando tale iniziativa sia rimasta l'unica praticabile in concreto per poter legittimamente porre fine alle illegalità di gestione riscontrate, ovvero, promuovere direttamente il controllo giudiziario sulla gestione se si ha il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità.

[torna su](#)

Disastro ferroviario di Viareggio: la Cassazione annulla le condanne senza rinvio

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n. 32899 del 6 settembre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha annullato senza rinvio le condanne relative alla nota vicenda del disastro ferroviario di Viareggio, in relazione alla quale alcuni enti, italiani e stranieri avevano riportato condanna in sede di merito per l'illecito di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro). La Suprema Corte in particolare ha ritenuto nel caso di specie l'insussistenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal momento che ai fini della sua integrazione bisogna riferirsi ad eventi nei quali risulta concretizzato il rischio lavorativo, per essere causati dalla violazione di doveri cautelari correlati a tale tipo di rischio. Secondo la Corte, invece, le vittime non sono equiparabili a lavoratori e conseguentemente non può essere attribuito loro il rischio lavorativo.

La Suprema Corte, per quanto concerne in particolare la posizione degli enti esteri, ha comunque ritenuto sussistente la giurisdizione nazionale per i fatti commessi sul territorio italiano da enti non aventi alcuna sede in esso, facendo leva in particolare sulla centralità assegnata dal legislatore del 2001 al luogo di commissione del reato presupposto.

[torna su](#)

La violazione di norme imperative nei rapporti bancari è opponibile anche dal garante

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Ordinanza n. 24011, del 6 settembre 2021

GIURIPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito alcune dinamiche processuali derivanti dal rapporto tra contratto autonomo di garanzia e vizi emergenti dai rapporti bancari, analizzando in particolare la facoltà per il garante di far valere la nullità del rapporto bancario a monte oggetto della garanzia. Nel caso di specie, il garante aveva sin dal primo grado eccepito l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'articolo 1283 c.c., contenendo il contratto di conto corrente clausole illecite perché contrarie alla legge in materia di anatocismo. Va preliminarmente osservato che la Corte di merito, avendo ben presente il consolidato principio di diritto secondo cui il garante non può opporre al creditore la nullità del patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa, ha ritenuto che nel contratto autonomo di garanzia sottoposto al suo esame, solo il debitore principale, e non anche il garante, poteva far valere la nullità dell'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali. Ciò sul rilievo che l'applicazione di tali interessi non è di per se' contraria a norme imperative, essendo regolamentata dalle disposizioni di cui agli articoli 1283 e 1284 c.c.. Ad avviso della Suprema Corte, invece, il garante è legittimato a sollevare nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che, ove non ricorrano le particolari condizioni legittimanti previste dall'articolo 1283 c.c., la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo (il solo che ammette la deroga dell'articolo 1283 c.c.), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse pubblico. Ne consegue che ove il correntista allegghi l'applicazione di interessi anatocistici in virtù di clausole inserite nel contratto di conto corrente in violazione dell'articolo 1283 c.c. (o dell'articolo 120 TUB), venendo in considerazione fattispecie di applicazione di interessi in contrasto con norme imperative, la nullità si comunica al rapporto di garanzia autonoma e la relativa eccezione può essere fatta valere quindi anche dal garante.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it